



Comune di Fonte

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 61 del 29/01/2026

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS 267/2000”

L'anno duemilaventisei il giorno 29 del mese di Gennaio, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, riunito in modalità telematica, risulta così composto:

<u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u>	presidente
<u>Dott. Gianluca LA VITA</u>	componente
<u>Dott. Francesco VALENTE</u>	componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n. 67 del 21/12/2023;
- Visto il D.U.P. 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2025
- Visto il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2025;

Premesso:

- Che l'art.175 del TUEL D.lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., prevede che:

“1.Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2.Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a)omissis..;

..... ;

4.Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

.....omissis.....”

Acquisita la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 19/01/2026, inerente la variazione al Bilancio di Previsione 2026 – 2028 derivante dalle richieste di variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 pervenute al Servizio Ragioneria;

Visto l’art. 239, del Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; il quale prevede che l'organo di revisione esprime il proprio parere, con le modalità stabilite dal regolamento, sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

Visto il D.Lgs 118/2011 recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014 ed i relativi allegati ;

Visti i contenuti della variazione del bilancio di previsione 2026-2028 indicati nella deliberazione richiamata in oggetto che possono essere così riassunti:

ANNO 2026 (variazione di competenza)

Fondo pluriennale vincolato entrata		€	-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
UTILIZZO AVANZO		€	0,00
MAGGIORI ENTRATE		€	38.481,60
MINORI ENTRATE		€	10.000,00
TOTALE		€	28.481,60
MAGGIORI SPESE		€	87.981,60
MINORI SPESE		€	59.500,00
TOTALE		€	28.481,60
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		€	-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

Preso atto che nella proposta di deliberazione è riportato che la variazione di bilancio non comporta la necessità di adeguamento del DUP 2026/2028;

Preso atto altresì che non è prevista la variazione degli stanziamenti di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione 2026/2028, e che la stessa, se necessaria, verrà adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lett.d;

Atteso che a seguito della variazione sono rispettati il pareggio finanziario e permangono gli equilibri del bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS 267/2000”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

